

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2009, n. 0191/ Pres.

Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Soggetti richiedenti
- Art. 4 Tipologie di crediti ammesse allo smobilizzo nonché all'intervento del Fondo

CAPO II INTERVENTI

- Art. 5 Interventi di smobilizzo dei crediti
- Art. 6 Interventi di finanziamento del Fondo
- Art. 7 Ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo
- Art. 8 Caratteristiche dei finanziamenti
- Art. 9 Forma ed entità della garanzie che assistono i finanziamenti

CAPO III ITER PROCEDIMENTALE

- Art. 10 Modalità di richiesta dell'intervento di smobilizzo crediti
- Art. 11 Modalità di richiesta dell'intervento del Fondo
- Art. 12 Concessione del finanziamento
- Art. 13 Resoconti al Comitato di gestione del Fondo
- Art. 14 Obblighi dell'Istituto
- Art. 15 Obblighi della Banca
- Art. 16 Termini
- Art. 17 Disponibilità del Fondo
- Art. 18 Disposizioni transitorie e norma di rinvio
- Art. 19 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento:

- a) individua le modalità per lo smobilizzo dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale vantati nei confronti di imprese e Pubbliche amministrazioni⁽¹⁾, ai sensi dell'articolo 12 ter, comma 9, della legge regionale 4/2005;
- b) stabilisce le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, per assicurare risorse liquide alle stesse, anche a complemento degli smobilizzi di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 12 ter, comma 12, della legge regionale 4/2005.

(1) Parole sostituite da art.2, c. 1, DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 2 (Definizioni)⁽¹⁾

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “Fondo”: il Fondo regionale smobilizzo crediti, di cui all'articolo 12 ter, comma 10, della legge regionale 4/2005;
- b) “Comitato”: il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE) di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002) competente a deliberare in materia di concessione dei finanziamenti e di gestione del Fondo;
- c) “Istituto”: la banca che assicura il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato;
- d) “Banca emittente”: il soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea ed individuato mediante procedura di evidenza pubblica, che provvede a finanziare e ad attuare programmi di smobilizzo crediti ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, nonché ad attuare le operazioni di finanziamento di cui all'articolo 6, comma 2;
- e) “Banca convenzionata”: il soggetto attuatore delle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 6, comma 3, iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993, avente sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, convenzionato con il FRIE;
- f) “PI”: le microimprese e le piccole imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla

data di presentazione della richiesta di ammissione all'intervento delle Banche e del Fondo, che vantano crediti nei confronti delle imprese di cui alla lettera g) e delle Pubbliche amministrazioni di cui alla lettera l), documentati da regolari fatture commerciali; i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal regolamento recante <<Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000>> emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463;

- g) "imprese debitorie": le imprese aventi sede legale nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, di un Paese candidato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) o di uno stato facente parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), destinatarie di fatture commerciali relative a crediti vantati nei loro confronti dalle PI in virtù della regolare esecuzione delle prestazioni ivi descritte;
- h) "PI la cui situazione economica non è irrimediabilmente compromessa": PI di cui venga accertata da parte del Comitato, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, della redditività e della capacità gestionale, la capacità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo;
- i) "Pubbliche amministrazioni": le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici, anche economici, nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e regionale;
- l) "Pubbliche amministrazioni debitorie": le Pubbliche amministrazioni di cui alla lettera i) destinatarie di fatture commerciali relative a crediti vantati nei loro confronti dalle PI in virtù della regolare esecuzione delle prestazioni ivi descritte;
- m) "Finanziamenti a breve termine": i finanziamenti di durata predeterminata non superiore a 18 mesi;
- n) "Finanziamenti a medio termine": i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 5 anni;
- o) "Impresa in difficoltà": la definizione di impresa in difficoltà cui riferirsi è quella contenuta all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008, ovvero, nel caso di applicazione della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, quella contenuta al punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004;
- p) "Piani di crisi settoriali o territoriali": i piani approvati ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(1) Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPR n. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010 n. 22).

(Soggetti richiedenti)

1. Lo smobilizzo dei crediti e l'intervento del Fondo possono essere richiesti dalle PI artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità operativa nel territorio regionale di tutti i settori, fatte salve le esclusioni derivanti dalla pertinente normativa comunitaria.

Art. 4

(Tipologie di crediti ammesse allo smobilizzo nonché all'intervento del Fondo)⁽¹⁾

1. I crediti verso le imprese e le Pubbliche amministrazioni debentrici devono essere di natura contrattuale e commerciale, nonché maturati dalla PI richiedente nel corso della propria attività imprenditoriale caratteristica.

2. I crediti sono conseguenti a contratti regolarmente eseguiti e non devono essere oggetto di contestazione giudiziale o stragiudiziale in ordine alla loro misura od esistenza da parte del debitore.

(1) Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010 n. 22).

CAPO II
INTERVENTI

Art. 5

(Interventi di smobilizzo dei crediti)

1. Le operazioni di smobilizzo dei crediti sono effettuate dalla Banca emittente⁽¹⁾ a condizioni di mercato, secondo lo specifico programma comunicato all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 12 ter, comma 3, della legge regionale 4/2005.

2. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano prioritariamente i crediti maturati da PI o nei confronti di imprese debentrici⁽²⁾ inserite in piani di crisi settoriali o territoriali.

(1) Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

(2) Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 6

(Interventi di finanziamento del Fondo)

1. I finanziamenti del Fondo sono finalizzati al sostegno dell'operatività a breve ovvero a medio termine delle PI la cui situazione economica non è irrimediabilmente compromessa.

2. I finanziamenti sono calcolati:

- a) ove il credito sia stato oggetto di smobilizzo da parte della Banca emittente⁽¹⁾, con riferimento al valore originario dei crediti in linea capitale per la parte non realizzata attraverso lo smobilizzo;
- b) qualora la Banca emittente⁽²⁾ valuti il credito non smobilizzabile, con riferimento al 100 per cento del valore originario dei crediti in linea capitale.

3. Fino alla data di attivazione del sistema di smobilizzo crediti, a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione delle Banche emittenti in conformità all'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, il Fondo concede finanziamenti in conformità a quanto previsto all'articolo 7 ter, il cui importo è calcolato con riferimento:

- a) al 100 per cento del valore originario dei crediti vantati dalle PI verso le imprese e le Pubbliche amministrazioni debentrici alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui i relativi termini di pagamento siano già scaduti alla predetta data ovvero nel caso di crediti verso procedure concorsuali;
- b) all'80 per cento del valore originario dei crediti vantati dalle PI verso le imprese e le Pubbliche amministrazioni debentrici alla data di presentazione della domanda, nei casi diversi dalle ipotesi di cui alla lettera a).⁽³⁾

4. Nel caso di insufficienza di risorse finanziarie disponibili, nella concessione dei finanziamenti è riconosciuta priorità:

- a) ai crediti maturati da PI o nei confronti di⁽⁴⁾ imprese inserite in piani di crisi settoriali o territoriali;
- b) ai crediti rientranti nella posizione creditoria del richiedente nei confronti di un'impresa o una Pubblica amministrazione debitrice⁽⁵⁾ per una percentuale maggiore del 30 per cento rispetto alla posizione creditoria complessiva.

5. Ulteriori successivi interventi del Fondo possono essere concessi al medesimo beneficiario soltanto se lo stesso è in regola con i piani di ammortamento relativi agli interventi già attivati.

6. (ABROGATO).⁽⁶⁾

7. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, con esclusione dei settori e delle tipologie d'aiuto di cui all'allegato A.

8. Su richiesta della PI, in alternativa a quanto previsto al comma 7, ai sensi dell'articolo 12 ter, comma 13, della legge regionale 4/2005, trovano applicazione le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 6 del 11 gennaio 2011, in conformità alle decisioni della Commissione europea di autorizzazione dei regimi di aiuto nazionali disciplinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010

(Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria»), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 13 del 18 gennaio 2011, con riferimento agli aiuti sotto forma di tasso d'interesse agevolato, secondo le modalità applicative indicate all'allegato B, o con riferimento agli aiuti di importo limitato in forma di tasso d'interesse agevolato, secondo le modalità applicative indicate all'allegato C.⁽⁷⁾

8 bis. Quanto disposto dal comma 8 trova applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di data 3 febbraio 2011, n. 159, che individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010.⁽⁸⁾

9. Gli allegati al presente regolamento sono aggiornati per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi, con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

-
- (1) Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
 - (2) Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
 - (3) Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
 - (4) Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. d), DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
 - (5) Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. e), DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
 - (6) Comma abrogato da art. 2, c. 1, DPRReg. 25/10/2011, n. 0250/Pres. (B.U.R. 9/11/2011, n. 45).
 - (7) Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 22/3/2011, n. 059/Pres. (B.U.R. 6/4/2011, n. 14).
 - (8) Comma aggiunto da art. 2, c. 2, DPRReg. 22/3/2011, n. 059/Pres. (B.U.R. 6/4/2011, n. 14).

Art. 7

(Ammontare degli interventi di finanziamento)⁽¹⁾

1. L'importo di ciascun finanziamento non può essere inferiore a 7.500 euro e superiore a 300.000 euro. L'ammontare complessivo dell'impegno assumibile dal Fondo per la concessione di finanziamenti a favore di una singola PI non può essere superiore a 300.000 euro, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate.

-
- (1) Articolo sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 7 bis

(Interventi di finanziamento a complemento dello smobilizzo crediti della Banca emittente)⁽¹⁾

1. Nell'ambito del sistema di smobilizzo crediti, attivato a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione delle Banche emittenti in conformità

all'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, il finanziamento del Fondo, commisurato alla natura del credito, alla misura, come determinata all'articolo 6, comma 2, ed alla natura della cessione del medesimo alla Banca emittente, è effettuato alle seguenti condizioni:

NATURA DELLA CESSIONE E DEL CREDITO	DURATA DEL FINANZIAMENTO	TASSO APPLICABILE	PERCENTUALE FINANZIABILE
cessione pro soluto alla Banca del credito verso imprese	breve termine	60% Euribor 3 mesi /360	100%
	medio termine	80% Euribor 6 mesi /360	100%
cessione pro solvendo alla Banca del credito verso imprese	breve termine	70% Euribor 3 mesi /360	100%
	medio termine	90% Euribor 6 mesi /360	100%
cessione alla Banca del credito verso la Pubblica amministrazione	breve termine	zero	100%
	medio termine	zero	100%
crediti valutati non smobilizzabili dalla Banca	breve termine	zero	80%
	medio termine	zero	70%

(1) Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 7 ter

(Interventi di finanziamento del Fondo attraverso la Banca convenzionata)⁽¹⁾

1. I finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 3, sono concessi al tasso variabile corrispondente all'Euribor 6 mesi / 360 o al tasso fisso pari all'IRS corrispondente al periodo di durata dei finanziamenti medesimi.

2. Salva l'applicazione di commissioni stabilite nelle convenzioni con le Banche, le PI hanno facoltà di richiedere che il finanziamento sia posto in essere al tasso zero nei seguenti casi:

- a) la PI richiedente è inserita in un Piano di crisi settoriale o territoriale;
- b) il finanziamento è calcolato con riferimento a crediti vantati dalla PI nei confronti di procedure concorsuali.

3. In relazione ai finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 3, su richiesta della PI, può essere attivato altresì il tasso d'interesse agevolato di cui all'articolo 5 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010⁽²⁾, secondo le modalità applicative indicate all'allegato B.

(1) Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

(2) Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 22/3/2011, n. 059/Pres. (B.U.R. 6/4/2011, n. 14).

Art. 8

(Caratteristiche dei finanziamenti)

1. I contratti di finanziamento stabiliscono la restituzione con rate trimestrali nel caso di finanziamenti a breve e con rate semestrali nel caso di finanziamenti a medio termine.

2. I contratti di finanziamento non possono prevedere clausole di revoca dell'affidamento, se non in presenza di ritardi nella regolarizzazione delle rate o in caso di stato di insolvenza della PI beneficiaria.

3. Non è ammessa novazione soggettiva per tutta la durata dell'esecuzione del contratto di finanziamento.

4. Nell'ipotesi di finanziamento a medio termine, i contratti di finanziamento possono prevedere, fermo restando il rispetto del termine di durata massima di cinque anni, un periodo di preammortamento massimo di 270 giorni con corresponsione degli interessi in un'unica soluzione allo scadere di tale periodo.

5. Variazioni di un piano di ammortamento o riscadenzamenti possono essere deliberati per un'unica volta per impresa, devono riguardare finanziamenti senza rate insolute e riflettere motivazioni tecniche concernenti lo svolgimento dell'attività d'impresa.

6. L'impresa può estinguere anticipatamente, in tutto od in parte, il debito connesso alla restituzione del finanziamento subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'impresa ha regolarmente soddisfatto ogni obbligo dipendente dal contratto di finanziamento;
- b) il rimborso è eseguito in denaro.

7. Il debitore è considerato in ritardo sulla obbligazione creditizia assunta quando il ritardo puntuale sulla singola rata eccede i 30 giorni.

8. In caso di ritardo, il Fondo provvede a mettere in mora il debitore assegnandogli un termine massimo di 30 giorni per regolarizzare la posizione, decorso inutilmente il quale il finanziamento è revocato.

9. In caso di revoca di cui al comma 2, il Fondo provvede a deliberare azioni idonee al recupero delle somme dovute.

Art. 9

(Forma ed entità della garanzie che assistono i finanziamenti)

1. Tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento e della valutazione della capacità della PI di far fronte ai propri impegni finanziari, la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 6 è effettuata previa acquisizione di idonee garanzie personali o reali ovvero di fidejussioni bancarie, assicurative o rilasciate da consorzi di

garanzia collettiva fidi e da fondi pubblici di garanzia⁽¹⁾, a copertura di una quota comunque non inferiore al 70 per cento del dell'importo del finanziamento.

2. I contratti di finanziamento indicano esplicitamente la presenza della garanzia rilasciata al Fondo.

3. Il Fondo individua il valore cauzionale delle garanzie di cui al comma 1 secondo i valori di cui alla seguente tabella:

IPOTECA SU IMMOBILI INDUSTRIALI (compresi impianti fissi)	50% DEL VALORE INTESO COME COSTO DI RICOSTRUZIONE RIDOTTO PER VETUSTÀ
Ipoteca su altri immobili	70% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	80% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	100% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fideiussioni bancarie e dei confidi	100% dell'importo
Fideiussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa
Garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia	100% dell'importo

4. I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi da quelli di cui al comma 3 purché adeguatamente motivati.

5. Le garanzie rilasciate da⁽²⁾ intermediari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993, banche ed assicurazioni, devono essere esplicite, incondizionate, irrevocabili ed inoltre dirette, nel senso che si riferiscono ad una singola esposizione, e debbono garantire la restituzione del credito per capitale e per interessi, contrattuali e di mora.

(1) Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

(2) Parole soppresse da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

CAPO III ITER PROCEDIMENTALE

Art. 10

(Modalità di richiesta dell'intervento di smobilizzo crediti)

1. Le PI interessate presentano alla Banca emittente⁽¹⁾ la richiesta di smobilizzo dei crediti, utilizzando lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché la documentazione relativa ai crediti da smobilizzare ritenuta necessaria dalla Banca.

1 bis. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, la Banca emittente inoltra al Fondo la comunicazione dell'avvenuto smobilizzo del credito, con indicazione delle condizioni alle quali l'operazione di smobilizzo è stata perfezionata ovvero, in assenza del perfezionamento, con annotazione delle motivazioni che hanno impedito il perfezionamento.⁽²⁾

(1) Parole aggiunte da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

(2) Comma aggiunto da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 11

(Modalità di richiesta e concessione dei finanziamenti a complemento dello smobilizzo crediti della Banca emittente)⁽¹⁾

1. Le PI interessate presentano alla Banca emittente, contestualmente alla richiesta dell'intervento di smobilizzo del credito di cui all'articolo 10, comma 1, la richiesta di finanziamento al Fondo, utilizzando lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, la Banca emittente inoltra al Fondo, oltre a quanto previsto all'articolo 10, comma 1 bis:

- a) la domanda di finanziamento sottoscritta dalla PI richiedente;
- b) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dal presente regolamento per l'ammissione agli interventi di cui all'articolo 7 bis.

3. Il Comitato assegna un numero identificativo progressivo ad ogni domanda pervenuta.

4. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 2, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, il Comitato:

- a) verifica la documentazione trasmessa ed effettua la quantificazione dell'intervento e la valutazione della capacità della PI di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo;
- b) subordinatamente alla disponibilità finanziaria del Fondo, decide sull'ammissibilità della domanda;
- c) se la domanda è ammissibile, delibera il finanziamento a favore della PI secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- d) se la domanda è inammissibile, l'archivia evidenziandone i motivi.

5. Il Comitato può richiedere alla PI o alla Banca emittente, entro il termine di cui al comma 4 e fissando un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e ogni altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria

di cui al comma 4 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni, la documentazione ovvero i chiarimenti richiesti sono ricevuti dal Comitato.

6. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato con la richiesta di cui al comma 5, il Comitato archivia la domanda dandone comunicazione scritta motivata alla PI richiedente.

7. Entro tre giorni dalla deliberazione del finanziamento o dall'archiviazione della domanda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Comitato comunica alla PI richiedente il perfezionamento degli adempimenti di cui al comma 4.

8. La comunicazione subordina l'erogazione del finanziamento al rilascio a favore del Fondo di idonee garanzie.

9. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lett. d), la comunicazione contiene l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'archiviazione della domanda.

10. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, intervengono:

- a) la stipulazione del contratto di finanziamento;
- b) l'erogazione in un'unica soluzione del finanziamento;
- c) la comunicazione del piano di ammortamento dell'operazione dal quale risultino definite le quote capitale ed interesse delle singole rate, ed indicato il tasso di interesse applicato a norma dell'articolo 7 bis ed il tasso di mora applicabile.

11. Il termine di cui al comma 10 può essere prorogato o rideterminato dal Comitato su istanza degli interessati, motivata per cause a loro non imputabili.

(1) Articolo sostituito da art. 11, c. 1, DPR n. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010 n. 22).

Art. 12

(Modalità di richiesta e concessione dei finanziamenti del Fondo attraverso la Banca convenzionata)⁽¹⁾

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 7 ter, le PI interessate presentano alla Banca convenzionata, utilizzando l'apposito schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione:

- a) la domanda di finanziamento;
- b) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dal presente regolamento per l'ammissione agli interventi di finanziamento.

2. Ricontrato sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla PI richiedente che questa rientra nell'ambito di ammissibilità agli interventi di finanziamento ed esperiti i necessari accertamenti istruttori, la Banca convenzionata trasmette al Comitato, di norma

entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, i documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), le informazioni necessarie per il calcolo del valore dell'aiuto in conformità al punto 4. dell'allegato C del presente regolamento, la documentazione contenente le risultanze istruttorie corredata da parere sull'accogliibilità della domanda stessa.

3. Il Comitato assegna un numero identificativo progressivo ad ogni domanda pervenuta.

4. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, il Comitato:

- a) verifica la documentazione trasmessa ed effettua la quantificazione dell'intervento e la valutazione della capacità della PI di far fronte agli impegni finanziari;
- b) subordinatamente alla disponibilità finanziaria del Fondo, decide sull'ammissibilità della domanda;
- c) se la domanda è ammissibile, delibera il finanziamento a favore della PI secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- d) se la domanda è inammissibile, l'archivia evidenziandone i motivi.

5. Il Comitato può richiedere alla PI e alla Banca convenzionata, entro il termine di cui al comma 4 e fissando un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e ogni altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria di cui al comma 4 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni, la documentazione ovvero i chiarimenti richiesti sono ricevuti dal Comitato.

6. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato con la richiesta di cui al comma 5, il Comitato archivia la domanda dandone comunicazione scritta motivata alla PI richiedente.

7. Entro tre giorni dalla deliberazione del finanziamento o dall'archiviazione della domanda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Comitato comunica alla PI richiedente il perfezionamento degli adempimenti di cui al comma 4.

8. La comunicazione subordina l'erogazione del finanziamento al rilascio a favore del Fondo di idonee garanzie.

9. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lett. d), la comunicazione contiene l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'archiviazione della domanda.

10. Di norma entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca convenzionata:

- a) richiede i fondi concessi al Presidente del Comitato, che dispone la loro somministrazione con proprio provvedimento;
- b) stipula il contratto di finanziamento con la PI beneficiaria, secondo schemi approvati dal Comitato;

- c) eroga il finanziamento in un'unica soluzione alla PI, alla quale comunica il piano di ammortamento dell'operazione da cui risultino definite le quote capitale ed interesse delle singole rate, ed indicato il tasso di interesse applicato a norma dell'articolo 7 ter ed il tasso di mora applicabile.

11. La Banca convenzionata provvede comunque ad erogare il finanziamento entro quindici giorni dalla data di somministrazione dei fondi.

12. I termini di cui ai commi 10 e 11 possono essere prorogati o rideterminati dal Comitato su istanza degli interessati, motivata per cause a loro non imputabili.

(1) Articolo sostituito da art. 12, c. 1, DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 13

(Resoconti al Comitato di gestione del Fondo)

1. L'Istituto trasmette al Comitato con cadenza trimestrale i resoconti sull'amministrazione del Fondo, i quali riportano:

- a) gli estremi di tutte le richieste di finanziamento, distinte per dimensione d'impresa, settore di appartenenza e tipologia di operazione, con l'indicazione delle garanzie acquisite, nonché, nei casi di mancato accoglimento, delle motivazioni che hanno determinato l'archiviazione della domanda;
- b) gli estremi di tutte le richieste pervenute successivamente alla presentazione del precedente resoconto.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento di ciascun resoconto, il Comitato può richiedere all'Istituto per iscritto i chiarimenti ritenuti necessari.

3. L'Istituto rende i chiarimenti di cui al comma 2 per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui i chiarimenti resi dall'Istituto non siano ritenuti esaustivi, il Presidente del Comitato convoca una riunione del Comitato alla quale viene invitato un rappresentante dell'Istituto per rendere ulteriori delucidazioni.

Art. 14

(Obblighi dell'Istituto)

1. L'Istituto predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, mensilmente, l'esatta determinazione degli impegni assunti dal Fondo mediante la concessione dei finanziamenti.

Art. 15

(Obblighi della Banca)

1. La Banca comunica al Fondo entro trenta giorni ogni variazione intervenuta nei rapporti intercorsi con la PI in relazione agli interventi attuati⁽¹⁾ che sia suscettibile di

incidere sui finanziamenti del Fondo. A tal fine la Banca acquisisce e conserva idonea documentazione utile all'assunzione delle determinazioni di affidabilità.

(1) Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 16 (*Termini*)

1. I termini del presente regolamento espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi.

2. I termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 17 (*Disponibilità del Fondo*)

1. Il Comitato, almeno con cadenza semestrale, invia alla Direzione centrale attività produttive una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del Fondo e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, comunica il prossimo esaurimento delle risorse disponibili o la necessità di implementare la dotazione del Fondo anche sulla base del fabbisogno derivante dalle domande in fase di istruttoria.

Art. 18 (*Disposizioni transitorie e norma di rinvio*)

1. (ABROGATO).⁽¹⁾

2. (ABROGATO).⁽¹⁾

3. (ABROGATO).⁽¹⁾

4. (ABROGATO).⁽¹⁾

5. (ABROGATO).⁽¹⁾

6. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni intervenute successivamente alla sua emanazione.

(1) Comma abrogato da art. 14, c. 1, DPRReg. 21/5/2010, n. 0105/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Regime di aiuto de minimis. Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

- a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei

consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

4. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite al punto 5 ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati in GUUE serie C n. 244 del 1 ottobre 2004.

5. Per impresa in difficoltà si intende l'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari o azionisti o creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Un'impresa è considerata in difficoltà:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata quando perde più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci ha la responsabilità illimitata per i debiti della società, se perde più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- c) per tutte le forme di società, quando ricorrono i requisiti di legge per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;
- d) anche se non ricorrono le condizioni delle lettere a), b) e c), un'impresa è considerata in difficoltà in particolare quando sono presenti sintomi di difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

Allegato B (riferito all'art. 6)⁽¹⁾

Modalità applicative per gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria)

1) Gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato sono concessi nel rispetto delle regole e dei limiti temporali previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 13 del 18 gennaio 2011, di seguito DirPCM, nonché, per quanto non previsto dalla DirPCM, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 C(2010)9497 di autorizzazione del relativo regime di aiuto n. SA.32039 (2010/N) e della

comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 6 del 11 gennaio 2011 (di seguito Comunicazione).

2) Nei singoli provvedimenti di concessione alle imprese è specificato che trattasi di aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato concessi ai sensi della normativa richiamata al punto 1.

3) Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 della DirPCM, il tasso di interesse agevolato è pari a quello overnight rilevato dalla Banca centrale europea maggiorato di un premio, pari a 64 punti base come segnalato nelle linee guida del 27 gennaio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight stesso calcolata nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008 più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008.

4) Il metodo di calcolo di cui al comma 3 si applica a tutti i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2011 ed ai pagamenti di interessi non successivi al 31 dicembre 2013. Dopo tale data, ai prestiti viene applicato un tasso d'interesse almeno uguale al tasso definito nella comunicazione sui tassi di riferimento ed attualizzazione.

5) L'aiuto non può essere concesso alle imprese in difficoltà.

6) Gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato non possono essere cumulati con aiuti de minimis per i medesimi costi ammissibili.

7) L'importo degli aiuti de minimis ricevuti dall'impresa dopo il 1° gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto concesso per lo stesso fine quale aiuto concesso sotto forma di tasso di interesse agevolato nell'ambito del presente regolamento.

8) Gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

9) Ai fini della concessione degli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato, l'Amministrazione regionale o il soggetto gestore del canale contributivo regionale verifica, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che le imprese beneficiarie non versino in condizioni di difficoltà.

10) Ai fini del punto 9, sono da considerarsi in difficoltà:

- a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della comunicazione della Commissione europea relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) e successive modificazioni;
- b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008.

11) Il soggetto gestore del canale contributivo regionale verifica altresì che le imprese beneficiarie non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

(1) Allegato sostituito da art. 4, DPR n. 22/3/2011, n. 059/Pres. (B.U.R. 6/4/2011, n. 14).

Allegato C (Riferito all'art. 6)⁽¹⁾

Modalità applicative per gli aiuti di importo limitato richiesti entro il 31 dicembre 2010 ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria)

1) Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel rispetto delle regole e dei limiti temporali previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 13 del 18 gennaio 2011, di seguito DirPCM, nonché, per quanto non previsto dalla DirPCM, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 C(2010)9496 di autorizzazione del relativo regime di aiuto n. SA.32036 (2010/N) e della Comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 6 del 11 gennaio 2011 (di seguito Comunicazione).

2) Nei singoli provvedimenti di concessione alle imprese è specificato che trattasi di importi di aiuto limitato concessi ai sensi della normativa richiamata al punto 1.

3) Gli aiuti di importo limitato sono trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE serie L 214 del 9 agosto 2008.

4) Gli aiuti di importo limitato sono concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato il cui equivalente sovvenzione lordo è calcolato sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008, in particolare tenendo conto del rating e del livello di costituzione di garanzie dell'impresa al momento della concessione dell'aiuto.

5) L'aiuto non è superiore ad una sovvenzione diretta in denaro dell'importo di 500.000,00 euro per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere. Quando l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

6) Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della DirPCM, non sono concessi aiuti di importo limitato alle imprese che operano nei seguenti settori:

- a) pesca;
- b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;
- c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:
 - 1) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - 2) l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

7) Non sono concessi aiuti di importo limitato che consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

8) Non sono concessi aiuti di importo limitato per finanziare investimenti in capitale di rischio.

9) Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel limite massimo di 500 mila euro per impresa nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, per beneficiari le cui richieste complete siano pervenute entro il 31 dicembre 2010.

10) Gli aiuti di importo limitato non possono essere cumulati con aiuti de minimis per i medesimi costi ammissibili.

11) La somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti da ciascuna impresa e degli aiuti de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500 mila euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011.

12) Gli aiuti di importo limitato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti dell'Unione europea, a condizione che

siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

13) Il soggetto gestore del canale contributivo regionale, prima della concessione degli aiuti, verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel periodo di cui al presente punto non supera l'importo di 500 mila euro. A tal fine l'impresa beneficiaria rilascia apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che informa su eventuali importi concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) ricevuti a partire dall'1° gennaio 2008, nonché su altri aiuti di importo limitato.

14) Ai fini della concessione degli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 della DirPCM, l'Amministrazione regionale o Il soggetto gestore del canale contributivo regionale verifica, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.

15) Ai fini del punto 14, sono da considerarsi in difficoltà:

- a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della comunicazione della Commissione europea relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
- b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008.

16) Il soggetto gestore del canale contributivo regionale verifica altresì che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

(1) Allegato sostituito da art. 5, DPR n. 22/3/2011, n. 059/Pres. (B.U.R. 6/4/2011, n. 14).

FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE (FRIE)
COMITATO DI GESTIONE

competente a deliberare in materia di concessione dei finanziamenti e di gestione del Fondo regionale smobilizzo
crediti di cui all'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005

Riunione n. di data

BANCA CONVENZIONATA:

L'ORGANO DELIBERANTE

Vista la legge regionale 11/2009, con particolare riferimento all'articolo 14, comma 11, il quale, tra l'altro, inserisce l'articolo 12 ter alla legge regionale 4/2005;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2009, con particolare riferimento agli articoli 6, comma 3, e 18, commi 1-5;

Esaminata la domanda di finanziamento

Viste le risultanze dell'istruttoria

Vista la documentazione richiesta ai sensi della normativa antimafia vigente.....

Visto

delibera

la concessione del seguente finanziamento a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti:

ESTREMI E CONDIZIONI GENERALI

- operazione : finanziamento FRIE-FRSC n.
- riferimento normativo : DPRReg 191/2009, art. 6, co. 3, lett. a) b) c) d)
- tipologia d'aiuto : de minimis aiuti di importo limitato sotto forma di prestiti a tasso agevolato
- beneficiario :
- sede legale :
- importo : €
- tasso : %
- durata :
- erogazione :
- commissione : €
- valore dell'aiuto : €

TERMINI

- inizio ammortamento :
- prima rata :
- stipula contratto :
- modalità di rimborso :
- scadenza :

GARANZIE

.....
.....

CONDIZIONI PARTICOLARI

.....
.....

Il Presidente

(1) Schema di deliberazione di finanziamento approvato con DDC-ATTPROD 23/9/2009, n. 2241/PROD (B.U.R. 7/10/2009, n. 40).

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE⁽¹⁾

per la regolamentazione dei servizi e dei rapporti per l'attuazione della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9, fra l'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia e la Banca, ai fini dell'attuazione dell'articolo 12 ter, comma 10 e successivi, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, con particolare riferimento alla concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191

In data, presso gli uffici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a Udine, in via Sabbadini, 31

INTERVENGONO

- Il, nato a, il, domiciliato per la carica a Udine, via Sabbadini n. 31, direttore del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia, 1, codice fiscale 80014930327, giusta deliberazione della Giunta regionale....., agli atti dell'Amministrazione regionale;

- Il, nato a, il, in rappresentanza del Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia, con sede a, codice fiscalenella sua qualità didel Comitato di gestione, giusta, già in atti dell'Amministrazione regionale;

E

- Il, nato a, il in rappresentanza della Banca, con sede a, (capitale sociale €..... interamente versato, riserve €.....Reg. imp. CCIAA di al n.codice fiscale, Albo delle banche n.....), nella sua qualità di, in forza delle facoltà conferitegli

.....ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca del, che in estratto trovasi agli atti dell'Amministrazione regionale;

PREMESSO

- che la legge 908/1955 ha disposto la costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE);
- che con l'art. 8 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative relative al FRIE;
- che la Regione è subentrata allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi del FRIE;
- che la legge regionale 11 aprile 2003, n. 9, ha disciplinato gli adempimenti demandati alla Regione dal decreto legislativo 110/2002;
- che l'art. 6 della legge regionale 9/2003 prevede la stipula di una convenzione con l'Amministrazione regionale, per l'attuazione dei finanziamenti concessi a valere sul FRIE, delle banche in possesso dei requisiti e alle condizioni individuate da apposito bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione;
- che, in esito al bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 del 1° agosto 2007, in dataè stata stipulata la convenzione fra l'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, il Comitato di gestione del FRIE e la Bancaper la regolamentazione dei servizi e dei rapporti per l'attuazione della legge 908/1955, ai sensi del sopra citato art. 6 della legge regionale 9/2003;
- che, successivamente alla stipula della sopra indicata convenzione, sono intervenuti:
 - a) la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, che, all'articolo 14, comma 11, ha introdotto l'articolo 12 ter alla legge regionale 4/2005, il quale, tra l'altro, ha previsto la costituzione, nell'ambito del FRIE, del Fondo regionale smobilizzo crediti;
 - b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 191/2009, il quale, all'articolo 18, commi 1-5, ha disciplinato la concessione da parte del Comitato di gestione del FRIE, organo competente a deliberare in materia di gestione del Fondo regionale smobilizzo crediti e di concessione dei finanziamenti a valere sullo stesso, dei finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento medesimo a favore delle microimprese e delle piccole imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità operativa nel territorio regionale di tutti i settori, fatte salve le esclusioni derivanti dalla pertinente normativa comunitaria;

RITENUTO

- di integrare la convenzione di cui in premessa ai fini dell'attuazione dell'articolo 12 ter, comma 10 e successivi, della legge regionale 4/2005, con particolare riferimento alla concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2009 a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti, costituito nell'ambito del FRIE;

DATO ATTO

- che, in appresso, nel testo della presente convenzione:
- a) l'Amministrazione regionale è più brevemente indicata "Regione";
 - b) il Fondo regionale smobilizzo crediti è più brevemente indicato "Fondo";
 - c) il Comitato di gestione del FRIE, organo competente a deliberare in materia di gestione del Fondo e di concessione dei finanziamenti a valere sullo stesso, è più brevemente indicato "Comitato";
 - d)è più brevemente indicata "Banca";
 - e) il regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2009, è più brevemente indicato "Regolamento";
 - f) il Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è più brevemente indicato "Servizio";

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Il presente atto aggiuntivo integra la Convenzione in premessa indicata.

ART. 2

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9/2003, la Regione autorizza la Banca, sia singolarmente che in "pool" con altre Banche convenzionate, all'attuazione delle operazioni di finanziamento di cui all'art. 6, comma 3, del Regolamento.

2. Nell'ipotesi di finanziamenti in "pool" di cui al comma 1, le Banche interessate devono sottoscrivere una specifica convenzione per ciascun intervento di finanziamento, al fine di regolamentare i rapporti tra di loro e di individuare la Banca capofila. Tutti gli adempimenti di cui alla presente convenzione sono attribuiti alla Banca capofila che se ne assume le responsabilità.

3. Le parti osservano, nell'ambito delle rispettive competenze, le norme legislative e le conseguenti direttive della Regione concernenti progetti e programmi di intervento rientranti negli obiettivi della programmazione regionale.

ART. 3

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento, le imprese interessate presentano alla Banca, utilizzando l'apposito schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione:

- a) la domanda di finanziamento;
- b) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dal Regolamento per l'ammissione agli interventi di finanziamento.

2. Per le spese di istruttoria, per i successivi accertamenti e la gestione dei mutui, la Banca:

- a) nel caso di finanziamenti a tasso zero, può percepire dai richiedenti una commissione pari all'1 per mille dell'importo richiesto a mutuo, con un minimo di € 50,00, da versare unitamente al rimborso della prima rata del finanziamento;
- b) negli altri casi, può trattenere il 50% degli interessi corrisposti dai singoli mutuatari su ciascuna rata.

3. I finanziamenti fanno riferimento ad apposito conto istituito presso la Tesoreria regionale.

4. Per ogni singola pratica di finanziamento deve essere acquisito il Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP).

5. Allorquando, a fronte di finanziamenti concessi, vengano richieste modifiche che impongono attività istruttorie e deliberative, rispettivamente all'Istituto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del Regolamento, e al Comitato, è stabilito il pagamento di un'apposita commissione da percepire "flat" e da versare sul conto di cui al comma 3 (€50,00 per le microimprese e €100,00 per le piccole imprese).

6. Un rimborso spese istruttoria – commisurato alla complessità della variazione richiesta e all'importo dell'operazione, e comunque sino all'importo massimo tempo per tempo vigente indicato nel documento di sintesi ex delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 ed allegato al contratto di finanziamento – può essere reclamato dalla Banca in presenza di variazioni comportanti attività istruttorie e deliberative successive alla stipula dell'atto di ricognizione di debito e quietanza finale del finanziamento.

ART. 4

1. Ricontrato sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'impresa richiedente che questa rientra nell'ambito di ammissibilità agli interventi di finanziamento di cui all'art. 6, comma 3, del Regolamento, ed esperiti i necessari accertamenti istruttori, la Banca trasmette al Comitato i documenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), entro 15 giorni dal ricevimento, corredata dalla documentazione contenente le risultanze istruttorie e le informazioni necessarie per il calcolo del valore dell'aiuto in conformità al punto 4. dell'allegato C del Regolamento e da un motivato parere sull'accoglibilità della domanda stessa.

ART. 5

1. I finanziamenti sono assistiti da idonee garanzie da assumersi in conformità a quanto previsto all'art. 9 del Regolamento.

ART. 6

1. Il Comitato delibera il finanziamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e comunica il provvedimento adottato, ovvero l'eventuale archiviazione per inammissibilità della domanda, al beneficiario e alla Banca, nonché, a fini di vigilanza, al Servizio, entro tre giorni dalla deliberazione del finanziamento, ovvero dall'archiviazione della domanda.

2. Le delibere di concessione, che devono indicare la ragione sociale dell'impresa, la sede legale e il numero di riferimento del finanziamento, determinano:

- a) l'ammontare e l'oggetto del finanziamento;
- b) le garanzie con la loro indicazione specifica;
- c) la durata, le modalità di rimborso e la scadenza del finanziamento;
- d) i termini e le modalità dell'erogazione del finanziamento;
- e) l'entità dell'aiuto ai sensi della pertinente normativa comunitaria.

3. Qualora le delibere risultino in contrasto con le finalità economiche e sociali di carattere generale che le leggi di riferimento si propongono o contravvengano norme comunitarie, statali o regionali, possono essere revocate con delibera della Giunta regionale.

ART. 7

1. Per ogni intervento, la Banca stipula con l'impresa beneficiaria un contratto di finanziamento, secondo schemi approvati dal Comitato, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Il Presidente del Comitato – dopo il ricevimento della copia del contratto preliminare di finanziamento stipulato con l'impresa beneficiaria – dispone con proprio provvedimento la somministrazione dei fondi alla Banca a valere sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 3, comma 3.

3. La Banca provvede alla erogazione dei fondi all'impresa beneficiaria entro quindici giorni dalla data di somministrazione da parte della Tesoreria regionale.

4. La Banca è tenuta a dare esecuzione alle operazioni deliberate dal Comitato, salvo quelle per le quali sopravvenga grave difetto di garanzia.

5. In caso di ritardo delle erogazioni ai beneficiari, la Banca è tenuta a corrispondere al Fondo, per il periodo intercorrente tra il quindicesimo giorno dalla data del ricevimento

della somministrazione ed il giorno di effettiva erogazione ai beneficiari, gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

6. Ove i fondi somministrati alla Banca non vengano erogati, devono essere restituiti al Fondo con gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento dal giorno del ricevimento della somministrazione a quello di effettivo riversamento in Tesoreria che, comunque, deve aver luogo non oltre 90 giorni dalla data della somministrazione alla Banca.

7. Per tasso ufficiale di riferimento si intende il “tasso minimo sul rifinanziamento principale” determinato dal Consiglio Direttivo della Banca centrale europea visionabile sul sito web della stessa banca.

ART. 8

1. A seguito di motivata richiesta presentata dagli interessati, nel rispetto delle norme del Regolamento, la Banca può proporre al Comitato modifiche di condizioni contrattuali, sospensione di atti esecutivi ed autorizzazioni per eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutate.

2. Sulle proposte di cui al comma 1 il Comitato adotta formali deliberazioni.

ART. 9

1. Subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'art. 8, comma 6, del Regolamento, i mutuatari hanno facoltà di estinguere il debito in qualunque momento.

2. Per le estinzioni effettuate durante il periodo di preammortamento i mutuatari devono versare l'importo erogato al lordo degli interessi anticipati con i relativi interessi semplici maturati, calcolati nella misura contrattuale.

3. Per le estinzioni anticipate del finanziamento durante il periodo di ammortamento, l'impresa deve versare il residuo debito a suo carico alla data di effettiva estinzione oltre agli interessi contrattuali nel frattempo maturati dall'ultima scadenza.

4. Le anticipate estinzioni parziali sono analogamente regolate e può ammettersi che, ferma l'originaria durata del finanziamento, venga proporzionalmente ridotto l'ammontare delle successive trimestralità o semestralità di ammortamento.

ART. 10

1. La Banca è tenuta ad effettuare il versamento al Fondo, tramite la Tesoreria regionale, delle somme rimborsate dai beneficiari a titolo di interessi di preammortamento, trimestralità o semestralità di ammortamento, nonché delle somme riscosse per estinzioni anticipate, per recuperi da procedure coattive o concorsuali o a qualsiasi altro titolo, entro il

giorno 15 del mese immediatamente successivo a quello dell'avvenuto incasso delle somme ovvero, qualora festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo di tale mese.

2. Di ogni versamento la Banca deve dare immediata notizia al Comitato comunicando l'elenco dimostrativo dettagliato delle somme versate, citando gli estremi del versamento e della relativa disposizione normativa di riferimento.

3. Il ritardato versamento comporterà l'applicazione degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento, come individuato dall'articolo 8.

4. Per i finanziamenti che non prevedono il pagamento della rata mediante addebito su conto corrente e per i quali viene utilizzato il sistema di pagamento cosiddetto bollettino M.A.V. (Incasso Mediante Avviso: richiesta di effettuare un pagamento presso una banca del sistema) che non prevede – nel periodo di “validità” ed in caso di regolazione della rata con valuta oltre la scadenza – l'incasso contestuale della mora, la mora stessa viene imputata in automatico sulla rata successiva.

ART. 11

1. Contro i mutuatari in mora con il pagamento di quanto dovuto per capitale e/o interessi, la Banca propone al Comitato di dare corso, attraverso l'Avvocatura della Regione, alla procedura per il recupero dell'intero credito in via coattiva, al massimo entro un anno dalla scadenza dell'obbligazione assunta dal mutuatario, salvo che nel frattempo il Comitato, con propria delibera, su proposta della Banca, non abbia disposto diversamente.

2. Sulle rate di ammortamento insolute decorre a carico dei mutuatari l'interesse di mora contrattuale, salvo diversa pattuizione approvata dal Comitato su proposta della Banca.

3. Le eventuali perdite sulle operazioni di finanziamento sono poste per l'80% a carico del Fondo e per il 20% a carico della Banca.

4. Il riconoscimento delle perdite viene disposto con deliberazione del Comitato, su richiesta della Banca, la quale all'uopo è tenuta a produrre la documentazione delle risultanze dell'esecuzione forzata.

5. Entro un mese dalla notifica del provvedimento di cui al precedente comma, la Banca dovrà provvedere al versamento a favore del Fondo della quota di perdita posta a suo carico.

6. Ove il mancato recupero sia connesso ad inosservanza da parte della Banca delle clausole previste dalla presente convenzione, ovvero imputabile a dolo o colpa della Banca stessa, questa ne risponde in proprio.

ART. 12

1. Per le operazioni previste nella presente convenzione, la Banca tiene una gestione separata ed apre apposita contabilità per mettere in evidenza:

- a) l'ammontare delle somministrazioni avute dalla Regione per il tramite del Comitato;
- b) l'ammontare delle erogazioni fatte ai singoli beneficiari e la relativa valuta;
- c) gli interessi dovuti e corrisposti dai mutuatari per il periodo di preammortamento;
- d) le rate di ammortamento dovute e corrisposte dai beneficiari;
- e) l'ammontare dei finanziamenti stipulati nonché dei finanziamenti concessi dal Comitato;
- f) l'ammontare di ciascuna estinzione anticipata;
- g) i versamenti effettuati a qualsiasi titolo al Fondo, distinti per capitale ed interessi, con evidenza della quota di interessi trattenuta dalla Banca;
- h) le eventuali concessioni non utilizzate (riduzioni e revoche di finanziamenti stipulati e non);
- i) la situazione delle sofferenze e delle pratiche con procedura coattiva in corso;
- j) l'inventario dei finanziamenti in essere con l'indicazione della consistenza iniziale e della situazione a fine anno;
- k) l'ammontare dei finanziamenti estinti nell'anno;
- l) l'evidenza a fine anno, per ogni singolo finanziamento, degli importi dei finanziamenti stipulati, degli importi dei finanziamenti da stipulare, degli importi erogati e degli importi da erogare.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno la Banca deve inviare al Comitato e al Servizio il rendiconto contabile della gestione relativa all'anno scaduto il 31 dicembre precedente, corredato, oltre che dalla relazione illustrativa, dai prospetti relativi alle voci indicate al comma 1.

ART. 13

1. La Banca è tenuta a fornire su loro richiesta al Comitato e al Servizio dati e notizie sulle singole operazioni anche in fase di istruttoria.

2. Il Direttore del Servizio può disporre verifiche sulla gestione dei fondi somministrati alla Banca per accertare la situazione, con riferimento ai finanziamenti erogati ed alla regolarità delle relative operazioni.

3. Ai fini della vigilanza e dei controlli sulle operazioni previste dalla presente convenzione, il Direttore del Servizio e gli organismi da questo indicati possono chiedere, con la collaborazione della Banca, di effettuare verifiche presso le aziende dei mutuatari.

4. A tal fine la Banca deve convenire con i beneficiari - inserendo nei contratti di finanziamento apposita clausola - che siano esercitati, per tutta la durata dell'ammortamento, verifiche e controlli sulla gestione delle imprese beneficiarie.

5. La Banca è tenuta ad agevolare i funzionari incaricati dei controlli e delle verifiche in modo da rendere sollecito ed efficiente lo svolgimento delle relative operazioni.

6. In relazione agli adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Comitato agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati acquisiti a fronte delle domande di finanziamento presentate tramite la Banca. In ogni caso i dati acquisiti con le domande devono essere trattati esclusivamente per finalità correlate alla gestione dell'intervento agevolato di cui alla presente convenzione.

7. Il Comitato può rendere pubblici e/o comunicare a terzi, che ne facciano richiesta, dati statistici aggregati riferiti all'operatività di cui alla presente convenzione.

ART. 14

1. Gli atti e le comunicazioni relativi alle attività di cui alla presente convenzione possono essere validamente prodotti e/o effettuati anche mediante l'utilizzo di supporti magnetici e/o strumenti telematici. In ogni caso, le relative procedure e le modalità tecniche utilizzate devono essere preventivamente concordate mediante scambio di corrispondenza tra Comitato, Banca e Servizio.

ART. 15

1. Il mancato rispetto dei contenuti contrattuali da parte della Banca convenzionata comporta le sanzioni civilistico/risarcitorie o amministrative applicabili, secondo le regole generali dell'ordinamento, alla presente convenzione.

ART. 16

1. I servizi della Banca nell'ambito della presente convenzione sono resi senza spese per la Regione.

ART. 17

1. La presente convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2010 e sarà prorogata in forma espressa, alle stesse condizioni contenute nel presente atto, in presenza di adempimenti ancora in essere e limitatamente agli stessi, come ad esempio ammortamenti in corso o procedure concorsuali.

ART. 18

1. Per ogni controversia nascente dall'attuazione della presente convenzione, Foro competente è esclusivamente quello di Trieste.

ART. 19

1. Il presente atto è vincolante per il Comitato e per la Banca contraente dal momento della sua sottoscrizione e per la Regione nei termini di legge.

2. Il presente atto viene redatto in tre originali in carta semplice.

ART. 20

1. Il presente atto, redatto in tre originali in carta semplice, deve intendersi quale scrittura privata tra le parti ed è pertanto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, le parti dichiarano i seguenti numeri di codice fiscale:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 80014930327 (Sede legale: Piazza Unità d'Italia, 1, TRIESTE);

Fondo di rotazione per iniziative economiche – FRIE:(Sede legale: Via Locchi, 19 TRIESTE);

Banca:(Sede legale:)
Trieste

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Il direttore del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive

.....

Per il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia – Trieste

Il

.....

Per la Banca

Il.....

.....

Ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, si approvano specificamente le clausole di cui agli articoli

.....

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Il direttore del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive

.....

Per il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia – Trieste

Il

.....

Per la Banca

Il

.....

(1) Schema di atto aggiuntivo alla convenzione approvato con DGR 24/9/2009, n. 2106 (B.U.R. 7/10/2009, n. 40).